

N. R.G. 10417/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

03 Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **10417/2015** promossa da:

AZIENDA AGRICOLA TRESANTI SOCIETÀ AGRICOLA SRL (C.F. 00408810489), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. MASSARO MICHELANGELO e dell'avv. CASTAGNA ALFONSO (CSTLNS58E15D612Y) ed elettivamente domiciliata in VIA F. PACINI 38 FIRENZE

ATTRICE

contro

BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. (C.F. 02123210995), rappresentata da **BANCA CARIGE spa – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia**, con il patrocinio dell'avv. BORCHI FABRIZIO ed elettivamente domiciliata in VIA VENEZIA 2 50121 FIRENZE presso il difensore avv. BONANNO ALESSANDRA

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2019.

Conclusioni di parte attrice:



‘Nel merito:

a) Accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché della prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali, per i conti correnti contraddistinti dai n. 8531, n. 1099Y, n. 10057, n. 13251J, n. 13251.50, n. 1325.80, n. 15330Q, n. 100086.07 poi diventato 100086.80 e n. 100413.80 , nonché accertare se pattuita e se dovuta la commissione di massimo scoperto, perché non concordata, e per l'effetto dichiararne la nullità per mancanza di causa;

b) accertare e dichiarare, previa ogni statuizione circa la validità, legittimità ed efficacia dei rapporti bancari sui conti correnti contraddistinti dai n. 8531, n. 1099Y, n. 10057, n. 13251J, n. 13251.50, n. 1325.80, n. 15330Q, n. 100086.07 poi diventato 100086.80 e n. 100413.80, nonché per tutte le causali in narrativa, che la Convenuta Banca Carige Italia S.p.a., ha, senza alcun valido titolo, addebitato a parte attrice importi non dovuti e, per l'effetto, condannarla per le causali di cui in narrativa alla restituzione della somma di tali importi pari ad € 137,493,11, o la somma maggior e o minore stabilita in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria o ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo effettivo;

c) Accertate le illegittime segnalazioni nelle centrali rischi delle SIC e della Banca d'Italia nei confronti dell'Azienda Agricola Tresanti Società Agricola S.r.l., condannare la banca a versare all'attrice a titolo di risarcimento del danno la somma di € 40'000,00 o la somma diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia;

ci) Rigettare la domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto e in diritto.

d) Quanto al contratto derivato stipulato in data 14/11/2006 (doc. 17):

1) In via principale, dichiarare la nullità del contratto-quadro del 14/11/2006, nonché di tutti i successivi contratti derivati, come meglio descritti nella premessa narrativa del presente atto, per difetto di causa in forza del combinato disposto degli artt. 1418 e 1325 c.c., data la pressoché totale assenza di alea nei confronti della Banca Carige Italia S.p.a. rispetto alla natura del contratto, per indeterminatezza dell'oggetto e stante la inutilità di strumenti c.d. “di copertura” a fronte di una superiore esposizione debitoria della attrice; nonché per violazione dell'art. 1322 c.c., in quanto l'autonomia contrattuale delle parti non può spingersi fino a realizzare contratti non diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico; nonché, per violazione dell'art. 117 n. 1 e n. 3 del d.lgs. 385/1993.



2) *In subordine: a) dichiarare l'annullamento per dolo e per violazione del dettato dell'art. 1175 c.c. del contratto-quadro del 14/11/2006, nonché di tutti i successivi contratti derivati, come meglio descritti nella premessa narrativa del presente atto, vista la totale assenza di ogni prospettazione e informazione circa i rischi dei contratti proposti, in violazione del combinato degli artt. 1337, 1427 e 1439 c.c., nonché in violazione del combinato dell'art. 1176 c.c. e dell'art. 21 lett. a) del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; b) dichiarare l'annullamento per dolo del contratto-quadro del 14/11/2006, nonché di tutti i successivi contratti derivati, come meglio descritti nella premessa narrativa del presente atto, il cui consenso è stato carpito con dolo ex artt. 1427 e 1428 c.c.*

3) *In ogni caso, accertare e dichiarare che la convenuta Banca, nel corso dell'operatività contrattuale de qua, ha ripetutamente violato il combinato disposto degli artt. 1175, 1176, 1322, 1325, 1337, 1418, 1427, 1428 e 1439 c.c., nonché dell'art. 117 n. 1 e n. 3 del d.lgs. 385/1993.*

4) *In ogni caso: condannare la Banca Carige Italia S.p.a. a risarcire tutti i danni subiti dall'attrice, con rimborso di tutte le somme di denaro corrisposte dall'attrice alla Convenuta per capitale e per interessi legali dalla data dell'addebito (cioè dalla prima scadenza del contratto del 14/11/2006) e per poste ed interessi passivi maturati, attesa la natura dolosa dell'operazione ammontante ad € 64'000,00, o la somma maggiore o minore accertata nell'espletanda istruttoria o ritenuta di giustizia o, in subordine, dalla data della domanda, a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.;*

g) ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce "stato del rapporto" contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca D'Italia 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni;

In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di lite".

Conclusioni della convenuta:

'Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa declaratoria di nullità della citazione e previa ancora – occorrendo – rinnovazione della CTU:

- in relazione alle domande ex adverso formulate con riferimento al contratto derivato (IRS) stipulato con Banca Antonveneta in data 14/11/06, dichiarare il difetto di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria (ed in particolare di codesto Tribunale Ill.mo), per essere invece competente un "Collegio di tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, che sarà il presidente del collegio arbitrale,



dai primi due arbitri, o nel caso costoro non raggiungano un accordo entro venti giorni dalla nomina del secondo arbitro, dal Presidente del Tribunale di Padova”;

- in relazione alle altre domande ex adverso formulate (ed anche alla precedente, nel denegato caso di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza di cui sopra), dichiarare inammissibili, improponibili, infondate e comunque respingere – anche per prescrizione, ed in parte per difetto di legittimazione passiva - le domande proposte dall'AZIENDA AGRICOLA TRESANTI Società Agricola s.r.l., con la completa assolutoria di BANCA CARIGE ITALIA s.p.a.;
- in via riconvenzionale, condannare l'AZIENDA AGRICOLA TRESANTI Società Agricola s.r.l., al pagamento del complessivo importo di € 351.272,27 oltre interessi dall'1/10/15 al tasso del 3,499% (e comunque entro i limiti di cui alla L. 108/96) sull'importo di € 192.599,43 ed al tasso del 3,60% (e comunque entro i limiti di cui alla L. 108/96) sull'importo di € 158.672,84.

Vinte le spese ed i compensi di causa”.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 6/7/15 la AZIENDA AGRICOLA TRESANTI Società Agricola s.r.l. ha convenuto in giudizio la BANCA CARIGE ITALIA s.p.a., deducendo di aver stipulato nel 1988 il conto 8531/D, con la Banca Nazionale dell'Agricoltura, e poi nel 1997 il conto corrente 1099Y, sul quale venivano addebitate le competenze negative del conto corrente 8531/D, che veniva chiuso. Oltre a tali rapporti, era stato stipulato anche il conto corrente con garanzia ipotecaria n. 15330Q. Il conto 1099Y veniva poi ridenominato varie volte, e avvenivano diverse successioni nel rapporto dal lato dell'istituto di credito, fino a divenire nella titolarità dell'odierna convenuta. L'attrice aveva anche stipulato nel 2008 il conto anticipi fatture n. 100086.07, e nel 2012 il conto corrente n. 10041380 ancora attivo. Inoltre, l'Azienda Agricola in data 14.11.2006 aveva firmato un contratto quadro per derivato.

L'attrice eccepiva, nella gestione dei rapporti indicati, le seguenti illegittimità:

- Pillecito esercizio dello *ius variandi* delle condizioni stipulate;
- Pillecita capitalizzazione trimestrale degli interessi, anche dopo il luglio 2000, in assenza di pattuizione;



- l'applicazione di interessi usurari;
- l'applicazione di CMS in difetto di idonea pattuizione e di causa;
- l'applicazione di giorni di valuta in difetto di pattuizione;

Per il contratto derivato, l'attrice contestava la sua nullità o annullabilità, avendo la Banca negligenemente trattato come operatore qualificato la cliente, non avendo fornito informazioni in ordine all'adeguatezza del prodotto, la nullità del contratto quadro per indeterminatezza dell'oggetto, la violazione dell'art. 31 Reg. Consob 16190/2007, dell'art. 21 e dell'art. 23 dello stesso Regolamento, lo sbilanciamento dell'alea.

Infine, la parte attrice eccepiva l'illegittimità della segnalazione operata dalla Banca del suo nominativo alla Centrale dei Rischi, con diritto al risarcimento del danno commisurato in € 40.000,00.

L'attrice, quindi concludeva:

“Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis rejectis: Nel merito: a) Accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché della prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali, per i conti correnti contraddistinti dai n. 8531, n. 1099Y, n. 10057, n. 13251J, n. 13251.50, n. 1325.80, n. 15330Q, n. 100086.07 poi diventato 100086.80 e n. 100413.80, nonché accertare se pattuita e se dovuta la commissione di massimo scoperto, perché non concordata, e per l'effetto dichiararne la nullità per mancanza di causa; b) accertare e dichiarare, previa ogni statuizione circa la validità, legittimità ed efficacia dei rapporti bancari sui conti correnti contraddistinti dai n. 8531, n. 1099Y, n. 10057, n. 13251J, n. 13251.50, n. 1325.80, n. 15330Q, n. 100086.07 poi diventato 100086.80 e n. 100413.80, nonché per tutte le causali in narrativa, che la Convenuta Banca Carige Italia S.p.a., ha, senza alcun valido titolo, addebitato a parte attrice importi non dovuti e per l'effetto, condannarla per le causali di cui in narrativa alla restituzione della somma di tali importi pari ad € 137.493,11, o la somma maggior e o minore stabilita in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria o ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo effettivo; c) accertare le illegittime segnalazioni delle centrali rischi delle SIC e della Banca d'Italia nei confronti dell'Azienda Agricola



Tresanti Società Agricola S.r.l., condannare In banca a versare all'attrice a titolo di risarcimento del danno la somma di € 40.000,00 o la somma diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia; d) Quanto al contratto derivato stipulato in data 14/11/2006 (doc. 17): 1) In via principale, dichiarare la nullità del contratto-quadro del 14/11/2006, nonché di tutti i successivi contratti derivati, come meglio descritti nella premessa narrativa del presente atto, per difetto di causa in forza del combinato disposto degli artt. 1418 e 1325 c.c., data la pressoché totale assenza di alea nei confronti della Banca Carige Italia S.p.a. rispetto alla natura del contratto, per indeterminatezza dell'oggetto e stante la inutilità di strumenti c.d. «di copertura» a fronte di una superiore esposizione debitoria della attrice; nonché per violazione dell'art. 1322 c.c., in quanto l'autonomia contrattuale delle parti non può spingersi fino a realizzare contratti non diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico; nonché, per violazione dell'art. 117 n. 1 e n. 3 del d.lgs. 385/1993. 2) In subordine: a) dichiarare l'annullamento per dolo e per violazione del dettato dell'art. 1175 c.c. del contratto quadro del 14/11/2006, nonché di tutti i successivi contratti derivati, come meglio descritti nella premessa narrativa del presente atto, vista la totale assenza di ogni prospettazione e informazione circa i rischi dei contratti proposti, in violazione del combinato degli artt. 1337, 1427 e 1439 c.c., nonché in violazione del combinato dell'art. 1176 c.c. e dell'art. 21 lett. a) del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; b) dichiarare l'annullamento per dolo del contratto-quadro del 14/11/06, nonché di tutti i successivi contratti derivati, come meglio descritti nella premessa narrativa del presente atto, il cui consenso è stato carpito con dolo ex artt. 1427 e 1428 c.c. 3) In ogni caso, accertare e dichiarare che la convenuta Banca, nel corso dell'operatività contrattuale de qua, ha ripetutamente violato il combinato disposto degli artt. 1175, 1176, 1322, 1325, 1337, 1418, 1427, 1428 e 1439 c.c., nonché dell'art. 117 n. 1 e n. 3 del d.lgs. 385/1993. 4) In ogni caso: condannare la Banca Carige Italia S.p.a. a risarcire tutti i danni subiti dall'attrice, con rimborso di tutte le somme di denaro corrisposte dall'attrice alla Convenuta per capitale e per interessi legali dalla data dell'addebito (cioè dalla prima scadenza del contratto del 14/11/06) e per poste ed interessi passivi maturati, attesa la natura dolosa dell'operazione ammontante ad € 64'000,00, o la somma maggiore o minore accertata nell'espletanda istruttoria o ritenuta di giustizia o, in subordine, dalla data della domanda, a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.; g) ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce «stato del rapporto» contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca D'Italia 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni.



In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di lite”.

La convenuta si costituiva in giudizio con comparsa di risposta, eccependo la prescrizione dell'azione di ripetizione svolta da parte attrice e contestando la ricostruzione avversaria.

In relazione contratto di Interest Rate Swap, nell'ambito del contratto-quadro pure stipulato in ata 14/11/06, eccepiva il difetto di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria per essere invece competente un *“Collegio di tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, che sarà il presidente del collegio arbitrale, dai primi due arbitri, o nel caso costoro non raggiungano un accordo entro venti giorni dalla nomina del secondo arbitro, dal Presidente del Tribunale di Padova”* (come previsto dalla clausola n. 18.2 dell'accordo quadro 14/11/06, prodotto sub doc 17 di parte attrice).

La convenuta formulava poi domanda riconvenzionale per sentir condannare l'attrice al pagamento del complessivo importo di € 351.272,27 oltre interessi, ed in particolare: € 128.390,18 oltre interessi dall'1/10/15 al tasso del 3,499% (e comunque entro i limiti di cui alla L. 108/96), in dipendenza del mutuo agrario n. 7389038/001/767 stipulato per iniziali Lit. 1.000.000.000 con Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a. in data 6/7/98 e successivamente riscadenzato in data 4/12/13 con Banca Carige Italia s.p.a. (produz. nn. 16-18); € 64.209,25 oltre interessi dall'1/10/15 al tasso del 3,499% (e comunque entro i limiti di cui alla L. 108/96), in dipendenza dell'atto di mutuo agrario di miglioramento n. 7389038/002/767 stipulato per iniziali Lit. 500.000.000 con Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a. in data 6/7/98 e successivamente riscadenzato in data 4/12/13 con Banca Carige Italia s.p.a. (produz. nn. 19-21); € 158.672,84 oltre interessi dall'1/10/15 al tasso del 3,60% (e comunque entro i limiti di cui alla L. 108/96), in dipendenza dell'atto di mutuo agrario n. 7389038/003/767 stipulato per iniziali € 200.000.000 con Banca Antonveneta s.p.a. in data 19/12/06 e successivamente riscadenzato in data 4/12/13 con Banca Carige Italia s.p.a. (produz. nn. 22-24).

La causa è stata istruita con prove documentali e con svolgimento di CTU, con nomina del Dott. Cantini, ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2019, dopo essere stata assegnata al ruolo della scrivente in data 22.5.2018.



La causa viene in decisione dopo la decorrenza dei termini ex art. 190 cpc, a seguito della scadenza del periodo di sospensione *ex lege* dei termini processuali introdotta dal D.L. 11/2020 “*Misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*”, dal DL 17 marzo 2020, n. 18, e dal DL 30 aprile 2020, n. 28.

Innanzitutto, si osserva come l'istruttoria appaia completa e non si debba dar seguito alle istanze istruttorie ribadite dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.

Nel merito, devono essere preliminarmente esaminate le domande in epigrafe trascritte, relative al “(…) *al contratto derivato stipulato in data 14/11/2006 (doc. 17)*”.

Al riguardo, si osserva come sia pacifico che il contratto di Interest Rate Swap sia stato stipulato dall'attrice nell'ambito del contratto-quadro firmato con Banca Antonveneta in data 14/11/06, in ordine al quale la convenuta ha eccepito il difetto di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, per esser invece competente un “*Collegio di tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, che sarà il presidente del collegio arbitrale, dai primi due arbitri, o nel caso costoro non raggiungano un accordo entro venti giorni dalla nomina del secondo arbitro, dal Presidente del Tribunale di Padova*” (come previsto dalla clausola n. 18.2 dell'accordo-quadro 14/11/06, doc. 17 di parte attrice).

Secondo parte attrice (cfr. pag. 13 e 14 della prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.) “*seppur alcune eccezioni sollevate in atto di citazione e relative alla correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto, siano rientranti nella clausola compromissoria e quindi sottratte al giudice ordinario, le eccezioni più importanti quali le nullità precontrattuali e quelle relative alla efficacia della dichiarazione rilasciata dalla legale rappresentante dell'azienda, secondo cui la società sarebbe operatrice qualificata ai fini dell'esenzione per la banca dagli obblighi informativi nei confronti dell'altro contraente, nonché le questioni riguardanti gli obblighi informativi inerenti la stipulazione dei singoli contratti swap rimangono del tutto estranee alla deroga convenzionale alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, e quindi non coperte dall'eccezione di arbitrato*”.

Al riguardo, come rilevato da parte convenuta, l'art. 18.2 dell'accordo-quadro 14/11/06 prevedeva esplicitamente la competenza arbitrale in relazione a “*qualsiasi controversia*



concernente l'efficacia, la validità, l'esecuzione, la risoluzione dell'Accordo, ipotesi alle quali vanno ricondotte tutte le domande di parte attrice sopra trascritte innanzi relativamente al contratto derivato. Tali domande, infatti, tendono a far accertare la nullità o l'annullamento del contratto quadro, ovvero la non corretta esecuzione del rapporto, con conseguenze in punto di risarcimento del danno, ipotesi quest'ultima direttamente connessa all'accertamento dei vizi presupposti, e tale da rientrare anch'essa nel concetto di "qualsiasi controversia" inerente la validità, l'efficacia e l'esecuzione del contratto quadro, in ossequio al criterio interpretativo estensivo di cui all'art. 808quater cpc.

Deve quindi dichiararsi, relativamente a tutte le domande relative al contratto derivato stipulato in data 14/11/2006, il difetto di competenza del Giudice Ordinario, considerato che l'attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della cognizione della magistratura ordinaria, sicché lo stabilire se una controversia attenga alla competenza giurisdizionale dei primi o della seconda si configura come questione di competenza (cfr. Corte di Cassazione, sezione VI, 6.11.2015 n. 22748, nel Repertorio del Foro Italiano, 2016, Arbitrato, [0480], n. 138).

Per quanto riguarda le doglianze di parte attrice relative ai rapporti bancari che si sono succeduti sin dal 1988, si osserva quanto segue.

Sulla questione della mancata comunicazione delle variazioni delle condizioni economiche applicate, si rileva come la violazione dello *jus variandi* sia stata genericamente eccepita, senza riferimento specifico alla disciplina *pro tempore* vigente, e alle modifiche contrattuali che parte attrice assumeva illegittime.

Sulle ulteriori eccezioni di parte attrice, in generale, si osserva come la Società Agricola, che ha agito in via di ripetizione in via principale, non abbia prodotto i contratti relativi ai rapporti bancari dedotti in giudizio e non abbia prodotto gli estratti conto completi degli stessi rapporti. Ciò è rilevante per la valutazione di tutte le contestazioni di parte attrice sui rapporti bancari oggetto di causa.

Infatti, parte attrice nell'atto di citazione ha formulato istanza ex art. 210 cpc, con riguardo a tutti i contratti di corrispondenza e aperura di credito, e agli estratti conto da inizio dei



rapporti (cfr. pag. 24 dell'atto di citazione), senza precisare quelli già nella propria disponibilità e depositati agli atti (come da riepilogo della documentazione depositata da parte attrice effettuato dal CTU a pag. 5 della Relazione).

A fronte delle ulteriori produzioni di parte convenuta relative ai rapporti 13251/J (poi ridenominato 13251/80, secondo il CTU) e 1000413/80 (con la comparsa di costituzione), parte attrice, nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 cpc, ha insistito *“per l'ordine di esibizione di quanto non prodotto ed in possesso dell'odierna convenuta sia per i conti correnti contestati e sia per i mutui oggetto di causa”* e ha formulato istanza di CTU, *“con potere al CTU di richiedere tutta la documentazione necessaria per rispondere ai seguenti quesiti?”*. Anche nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 cpc, parte attrice ha insistito nella *“richiesta dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di quanto non prodotto ed in possesso dell'odierna convenuta sia per i conti correnti contestati e sia per i mutui oggetto di causa”*.

La domanda ex art. 210 cpc di parte attrice, come rilevato da parte convenuta, era inammissibile in quanto genericamente formulata con riferimento a documenti non specificamente indicati, alla luce delle complessive produzioni delle parti al momento della sua formulazione. Inoltre, la richiesta non teneva conto della stipula dei rapporti e loro chiusura con altre banche (per cui l'ordine di esibizione avrebbe dovuto essere rivolto a terzi) e della loro definizione prima del subentro dell'odierna convenuta, né dei limiti di conservazione degli estratti conto ex artt. 119 TUB.

Premesso quanto sopra sul mancato adempimento dell'onere della prova, la parte convenuta, sin dalla comparsa di costituzione (cfr. pag. 11), ha eccepito la mancanza di continuità e la mancanza di titolarità dei rapporti dedotti da parte attrice, tranne che per quelli nn. 13251/80, 100086/80 e 100413/80, che erano ancora in essere al momento del subentro della Banca Carige spa, in data 15.6.2010, nelle posizioni di altri istituti di credito. Per tale motivo, rispetto alle domande di parte attrice riferite ai rapporti diversi da quelli nn. 13251/80, 100086/80 e 100413/80, già chiusi alla data del 15.6.2010, la parte convenuta ha eccepito il mancato subentro ex art. 58 TUB e il difetto di legittimazione passiva.

Proprio al fine della verifica della continuità dei rapporti, nell'ordinanza del 4.10.2016 del



precedente GI Dott. ssa Primavera, è stato posto il seguente quesito al CTU:

“Accerti se vi sia collegamento e continuità tra i conti correnti contraddistinti dai n. 8531, n. 1099Y, n. 10057, n. 13251J, n. 13251.50, n. 1325.80, n. 15330Q, n. 100086.07 poi diventato 100086.80 e n. 100413.80, avuto riguardo in particolare alle specifiche condizioni contrattuali di ciascuno di essi (...).”

Rispetto a tale quesito, il CTU, a pag. 57 della sua Relazione, depositata il 12.6.2017, ha concluso che

“Con riferimento ai conti nr. 8531/D e 15330/Q

Si tratta di due rapporti completamente autonomi.

Con riferimento ai conti nr. 15330/Q e 1099/Y

Si tratta di due distinti ed autonomi rapporti di conto corrente ordinario presso due diverse agenzie. L'assenza dei documenti contrattuali impedisce di verificare se vi sia continuità per ciò che concerne le pattuizioni contrattuali.

Con riferimento al conto nr. 1099/Y

Il conto si sviluppa autonomamente, nonostante a decorrere dal IV° trimestre 2000 sia ricodificato, senza soluzione di continuità, con il nr. 10057/V in conseguenza della fusione della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Banca Antonveneta.

Con riferimento al conto nr. 13251/J

Il conto ha subito diverse ricodificazioni in conseguenza del passaggio di Antonveneta a MPS e quindi dell'Agenzia a Banca Carige. Al di là delle ricodificazioni descritte, il rapporto non è collegato con gli altri oggetto di causa.

Con riferimento al conto nr. 100086/07

Si tratta di un rapporto perfettamente autonomo e distinto rispetto al conto ordinario di riferimento.

Con riferimento ai conti nr. 100086/80 e 100413/80. Si tratta di due rapporti perfettamente autonomi sorti direttamente presso Banca Carige. “

Le osservazioni del CTU confermano quanto sostenuto dalla parte convenuta sulla



referibilità alla medesima solo dei conti nn. 13251/80 (salva la derivazione di questo conto da quello n. 13251/J, come ben spiegato dal CTU nella nota n.1 a pag. 12 della Relazione), 100086/80 e 100413/80, in particolare:

“Con riferimento al conto nr. 13251/J

Il conto ha subito diverse ricodificazioni in conseguenza del passaggio di Antonveneta a MPS e quindi dell’Agenzia a Banca Carige. Al di là delle ricodificazioni descritte, il rapporto non è collegato con gli altri oggetto di causa. “, e

“Con riferimento al conti nr. 100086/80 e 100413/80. Si tratta di due rapporti perfettamente autonomi sorti direttamente presso Banca Carige. “

Pertanto non può essere sostanzialmente condivisa la tesi di parte attrice sulla continuità dei conti correnti dedotti in atto di citazione a partire dal 1988.

Premesso quanto sopra, in merito all’illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi, anche dopo il luglio 2000, in assenza di alcuna pattuizione, il CTU ha dato conto del fatto, a pag. 16 e ss della propria Relazione, che:

“3.4 – Analisi della Documentazione Contrattuale

La risposta al quesito presuppone l’analisi della documentazione contrattuale in atti. Ciò in quanto viene chiesto al CTU di eseguire determinati ricalcoli all’esito della documentata esistenza in forma scritta di pattuizioni contrattuali delle condizioni economiche applicate (periodicità di capitalizzazione degli interessi, tassi applicati, CMS e spese).

Tutta la documentazione contrattuale in atti è stata depositata dalla banca convenuta, parte attrice non ha depositato alcunché. Nello specifico si tratta di DUE soli contratti di seguito descritti:

- Lettera-contratto di apertura del c/c nr. 13251/J del 23/10/02.2 Si tratta di un documento costituito da 4 pagine. Contiene le norme generali che regoleranno il rapporto di conto corrente nr. 13251/J e le specifiche condizioni economiche. In particolare:*
- Viene indicata la periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi in regime di reciprocità (condizioni economiche specifiche che riproducono il contenuto dell’art. 7 delle norme generali)*



- Tasso di interesse sulle giacenze attive: 0,1% (TAN)*
- Tasso di interesse passivo:*
- 13,70% (TAN), per scoperti fino a 25.000,00*
- 13,75% (TAN), per scoperti oltre 25.000,00*
- CMS: 0,75%, sena che venga tuttavia specificata la modalità di applicazione*
- Spese di tenuta conto (Euro 26,00 trimestrali) e liquidazione degli interessi passivi (Euro 77,00 trimestrali) e spese unitarie per ciascuna operazione (Euro 2,00).*

Il documento è firmato in calce da quella che apparentemente sembrerebbe la firma del legale rappresentante della società cliente in concomitanza dell'indicazione del nome della società, con ripetizione delle doppia firma per l'approvazione delle clausole vessatorie ex-art. 1341 c.c..

In particolare risulta approvata la clausola che consente alla banca di variare unilateralmente le condizioni economiche applicate al rapporto (art. 16 norme generali).

Lettera-contratto di apertura del c/c nr. 100413/80 del 24/01/12. Si tratta di un documento costituito da 16 pagine. Contiene sia le norme generali che le specifiche condizioni economiche che regoleranno il rapporto di conto corrente nr. 100413/80. In particolare:

Viene indicata la periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi in regime di reciprocità (condizioni economiche specifiche che riproducono il contenuto dell'art. 27 delle norme generali)

Tasso di interesse sulle giacenze attive: 0,01% (TAN)

Tasso di interesse passivo: 16,75% (TAN)

Penalità per scoperto di conto, oltre ad un dettagliato elenco di spese per ciascuna tipologia di operazione

Il documento è firmato in calce da quella che apparentemente sembrerebbe la firma del legale rappresentante della società cliente in concomitanza dell'indicazione del nome della società, con ripetizione delle doppia firma per l'approvazione delle clausole vessatorie ex-art. 1341 c.c..

In particolare risulta approvata la clausola che consente alla banca di variare unilateralmente le condizioni economiche applicate al rapporto (art. 14 norme generali). “.



In punto di anatocismo, poi, il CTU ha precisato, a pag. 2 della Relazione, che:

“gli unici contratti depositati agli atti sono quelli di apertura dei conti nr. 13251/J e 100413/80. Entrambi contengono una specifica pattuizione che prevede la capitalizzazione degli interessi in regime di reciprocità trimestrale.”

Invece, per quanto concerne l'altro rapporto riferibile alla parte convenuta, il conto n. 100086/80 (cfr. pag. 14 della Relazione), non sarebbe rilevante un effetto anatocistico autonomo, essendo esso strettamente collegato al conto corrente nr. 13251/J e successivamente (dopo la sua estinzione) al conto nr. 100413/80, come ricostruito dal CTU a pag. 22 della Relazione:

“Con riferimento al conti nr. 100086/80 e 100413/80. Si tratta di due rapporti perfettamente autonomi sorti direttamente presso Banca Carige, con le seguenti precisazioni. Le competenze trimestrali maturate sul conto nr. 100086/80 sono state girocontate fino al 27/01/12 sul conto nr. 13251/J e successivamente (dopo l'estinzione di quest'ultimo) sul conto nr. 100413/80.”

Le domande di parte attrice in punto di illegittimo anatocismo vanno quindi rigettate.

In merito all'applicazione di interessi usurari, il CTU, a pag. 25 della Relazione ha dato atto che:

“La verifica è stata eseguita con riferimento ai due contratti depositati agli atti del giudizio: apertura dei conti ordinari nr. 13251/J e 100413/80.

Per nessuno di queste due rapporti sono state riscontrate pattuizioni usurarie inserite nei contratti esaminati”.

Inoltre, è stato già precisato, per il conto nr. 100086/80, come le competenze trimestrali maturate sul conto nr. 100086/80 siano state girocontate fino al 27/01/12 sul conto nr. 13251/J e successivamente (dopo l'estinzione di quest'ultimo) sul conto nr. 100413/80. In ogni caso il CTU ha chiarito che, a prescindere dal metodo di calcolo del TEG applicato, in nessuno dei trimestri analizzati si è registrato il superamento del tasso soglia il rapporto n. 100086/80.

Per quanto riguarda le verifiche operate dal CTU, deve accogliersi la metodologia di calcolo



che tiene conto delle Istruzioni della Banca d'Italia, per i rapporti intrattenuti con la convenuta (cfr. pag. 32 e ss della Relazione).

Tale interpretazione è coerente con l'arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la sentenza n. 16303/2018 del 20.6.2018, che, per quanto attiene alla CMS, ha precisato come: *“con riferimento ai rapporti svoltisi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”*.

Le Sezioni Unite hanno richiamato al riguardo il Bollettino di Vigilanza n. 12 del dicembre 2005 il quale, nell'indicare le modalità di comparazione, ha inteso dar conto dell'esigenza di non trascurare, nel confronto, l'incidenza delle Commissioni di Massimo Scoperto. Secondo tale Bollettino, accanto alla verifica del tasso in concreto applicato con la relativa soglia di legge, occorre confrontare *“l'ammontare della percentuale dalla CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (cd CMS soglia), desunta aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle”*.

Tale interpretazione conferma, in generale, la rilevanza delle istruzioni della Banca d'Italia, contenenti la definizione della formula matematica per il calcolo del TEGM, in quanto rappresentative di norme tecniche autorizzate, previste al fine di dare uniforme applicazione alla norma primaria (cfr. Trib. Milano, 03/06/14; Trib. Verona, 19/11/12; Trib. Siena, n. 18/17). In tale contesto, in un'ottica di coerenza logica e metodologica, le *“Commissioni di Massimo Scoperto (...) devono conseguentemente essere oggetto di comparazione separata – ancorché*



coordinata – rispetto a quella riguardante i restanti elementi rilevanti ai fini del tasso effettivo globale di interesse, espressi nella misura del TEGM” (cfr. parte motiva della Sentenza delle Sezioni Unite citata).

A fronte di quanto sopra, l’inclusione della CMS *sic et simpliciter* nel calcolo del TEGM, come richiesto da parte attrice (cfr. pagg. 9 e ss dell’atto di citazione), non è ammissibile.

Ciò posto, il CTU ha calcolato come pari a € 16.147,51 il totale delle competenze illegittimamente addebitate ai fini del calcolo del TEG per il conto n. 13251/J (cfr. pag. 35 della Relazione) e come pari a € 64,74 il totale delle competenze illegittimamente addebitate ai fini del calcolo del TEG per il conto n. 100413/80.

Le conclusioni raggiunte dal CTU sono state poi oggetto di revisione alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha escluso ogni rilevanza dell’usura sopravvenuta nell’ambito del rapporto di mutuo, con considerazioni estensibili analogicamente al rapporto di conto corrente: *"Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto"*. (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Sentenza 18 luglio – 19 ottobre 2017, n. 24675).

Il CTU, nella sua Relazione integrativa depositata il 10.7.2018, ha quindi precisato come:

“Nella Perizia originaria erano stati sottoposti ad indagine 7 rapporti:

- 1. Conto ordinario nr. 8531/D*
- 2. Conto ordinario nr. 15330/Q*
- 3. Conto ordinario nr. 1099/Y*
- 4. Conto ordinario nr. 13251.80*



5. Partitario anticipi S.B.F. nr. 100086/07

6. Conto ordinario nr. 100086.80

7. Conto ordinario nr. 100413.80

Per quelli indicati ai numeri 1, 2, 3, 5 e 6 non risulta depositata in atti la documentazione contrattuale contenente le condizioni economiche (tassi e commissioni), ragione per cui per questi rapporti non è possibile verificare, in assoluto, se il superamento del TSU sia derivato da modifiche alle originarie pattuizioni.”.

A pag. 10 della Relazione ha quindi concluso:

“E’ emerso che dei 7 rapporti per il quali è stata eseguito originariamente il calcolo del TEG e conseguente verifica del rispetto delle soglie oggettive di usura, per 6 di questi, a causa della carenza documentale in atti, non è stato possibile verificare le cause che hanno generato il superamento del TSU.

Per l’unico rapporto per cui è stata eseguita la verifica, conto nr. 100413.80, è stato accertato che il superamento del TSU è stato provocato in modo determinante dall’applicazione di commissioni e spese eccessive rispetto alla misura degli interessi propriamente detti, ragione per cui lo scrivente ritiene che si possa parlare di un’ipotesi di usura originaria.”.

Pertanto, in assenza di prove documentali agli atti a conferma dell’usura pattizia, per il conto n. 13251/J devono ritenersi oggetto di usura sopravvenuta le competenze addebitate ai fini del calcolo del TEG, come rilevate dal CTU nella sua Relazione depositata il 12.6.2017. Invece, per il conto n. 100413/80, deve ritenersi illegittimamente addebitata ai fini del calcolo del TEG la somma di € 64,74.

Tale somma tuttavia non può essere oggetto di ripetizione da parte dell’attrice, avendo la stessa precisato che il conto corrente, aperto nel marzo 2012, il n. 10041380 è “*attualmente attivo*” (cfr. pag. 3 dell’atto di citazione), per cui esso può essere oggetto solo di rideterminazione del saldo.

Sull’applicazione di CMS in difetto di idonea pattuizione e di causa, il CTU ha verificato che la CMS, per i conti correnti ordinari intrattenuti con la parte convenuta, è stata “*non pattuita e comunque sempre calcolata sulla massima esposizione e non sulla somma affidata o quella rimasta disponibile*” (cfr. pag. 24 della Relazione depositata il 12.6.2017.



Inoltre, il ricalcolo operato dal CTU, per i conti correnti di cui è stato accertato essere titolare la convenuta, ha tenuto conto solo delle condizioni di spesa originariamente stabilite, dovendosi quindi ritenere applicate solo le spese per valute come pattuite, visto quanto indicato dal CTU sulle modalità delle rettifiche, a pag. 24 della Relazione:

“Eliminando tutte le spese addebitate per tutti i rapporti oggetto di causa eccetto per i conti nr. 13251/J e 100413/80, per i quali sono state mantenute le spese originariamente applicate.”.

Quindi, tenuto conto dell’operare della prescrizione eccepita da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione, il CTU ha indicato i seguenti ricalcoli:

- per il c/c 13251/80, in forza dell’eliminazione dei maggiori interessi passivi addebitati e dei minori interessi attivi, dell’applicazione della CMS illegittima, tenuto conto della prescrizione al 11.12.2004, è stata quantificata la somma a credito di parte attrice di € 17.146,61 (non potendosi tenere conto della somma rilevata dal CTU a titolo di usura sopravvenuta, cfr. pag. 41 della Relazione);
- per il c/c 100086/07, per le competenze girocontate nel conto 13251/80, in forza dell’eliminazione di spese e commissioni illegittime, è stata quantificata la somma a credito di parte attrice di € 17,60 (cfr. pag. 41 della Relazione);
- per il c/c 100413/80, in forza dell’eliminazione dei maggiori interessi passivi addebitati e dei minori interessi attivi, è stata quantificata la somma a credito di parte attrice di € 67,96 (non potendosi tenere conto della somma rilevata dal CTU a titolo di usura sopravvenuta, cfr. pag. 41 della Relazione);
- per il c/c 100086/07, per le competenze girocontate nel conto 100413/80, in forza dell’eliminazione dei maggiori interessi passivi addebitati, di spese e commissioni illegittime, è stata quantificata la somma a credito di parte attrice di € 39,34 (cfr. pag. 41 della Relazione).

Alla luce delle valutazioni fin qui esposte, devono rigettarsi le domande proposte dall’attrice nei contratti intrattenuti direttamente con la convenuta, tese ad accertare l’illegittima variazione delle condizioni economiche e l’illegittimo anatocismo, mentre deve dichiararsi



nulla la pattuizione sulla CMS.

Deve inoltre accertarsi che la convenuta Banca Carige Italia S.p.a. ha addebitato a parte attrice i seguenti importi non dovuti: per il conto n. 100413/80, per usura oggettiva, la somma di € 64,74; per il c/c 13251/80, per maggiori interessi passivi addebitati e minori interessi attivi, e in forza dell'applicazione della CMS illegittima, la somma di € 17.146,61; per il c/c 100086/07, per le competenze girocontate nel conto 13251/80, in forza di spese e commissioni illegittime, la somma di € 17,60; per il c/c 100413/80, in forza dei maggiori interessi passivi addebitati e dei minori interessi attivi, la somma di € 67,96; per il c/c 100086/07, per le competenze girocontate nel conto 100413/80, in forza dei maggiori interessi passivi addebitati, di spese e commissioni illegittime, la somma di € 39,34.

Vista la domanda di condanna alla restituzione, ferma la sua inammissibilità per il conto n. 100413/80 ancora aperto, per il c/c 13251/80, chiuso nel 2011 con saldo negativo di € 33.142,39 (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione), anche per le competenze illegittime girocontate dal conto 100086/07, la parte convenuta va condannata alla restituzione della somma complessiva di € 17.164,21, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Rispetto alla domanda di parte attrice di accertamento delle illegittime segnalazioni nelle centrali rischi delle SIC e della Banca d'Italia e di risarcimento del danno conseguente, quantificato in € 40.000,00, e a quella di ordine di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce "stato del rapporto" contestato, si osserva quanto segue.

La parte attrice non ha precisato, né documentato, le presunte illegittime segnalazioni, mentre la parte convenuta a pag. 58 della comparsa di costituzione ha precisato di non aver segnalato la Società Agricola alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

In ogni caso, ai fini della domanda risarcitoria, si deve rilevare la mancata deduzione di elementi di fatto da cui desumere l'esistenza del danno, che, seppure definito *in re ipsa*, secondo la giurisprudenza di merito, si ritiene debba essere invece allegato e provato (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7594 del 28/03/2018, sui danni all'immagine imprenditoriale, per cui *"In tema di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione*



(nella specie, "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischio"), in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento".

Più in generale, la Corte di Cassazione, sezione I civile sentenza 25 gennaio 2017, n. 1931, sul danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischio, ha avuto modo di precisare che: *"Quantunque la locuzione "danno in re ipsa" si trovi talora impiegata, ma senza particolari approfondimenti, in determinati contesti normativi, anche nella giurisprudenza di questa Corte (v. da ult. Cass. 22 giugno 2016, n. 12954), deve tenersi per fermo il principio, solidamente ancorato al dettato dell'articolo 1223 c.c., applicabile nel campo aquiliano per il tramite dell'articolo 2056 c.c., secondo cui il danno una conseguenza dell'illecito (ovvero dell'inadempimento), ossia della lesione dell'interesse protetto, conseguenza riguardata dall'ordinamento sotto specie di "perdita" ovvero di "mancato guadagno", collegati alla lesione dell'interesse protetto per i rami del nesso di causalità. Basterà allo scopo citare Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 ove si evidenzia che la tesi del danno in re ipsa "snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo": i.e. al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, radicata nella tradizione differenzialista, una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni (sanzionatoria, deterrente, consolatoria eccetera) riconosciute al sistema della responsabilità civile. Può semmai ammettersi che non già il danno, ma la sua prova sia per così dire in re ipsa, e cioè – più precisamente – goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (articoli 2727 – 2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo l'id quod plerumque accidit, da una particolare lesione e conseguenze specificamente legate alla situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la "perdita", deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato."*

Venendo infine alla domanda riconvenzionale della Banca, essa si basa sul credito, nei confronti della società attrice, del complessivo ammontare di € 351.272,27 oltre interessi, rappresentato da:

- € 128.390,18, oltre interessi dall'1/10/15 al tasso del 3,499% (e comunque entro i



limiti di cui alla L. 108/96), in dipendenza del mutuo agrario n. 7389038/001/767 stipulato per iniziali Lit. 1.000.000.000 con Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a. in data 6/7/98 e successivamente riscadenzato in data 4/12/13 con Banca Carige Italia s.p.a. (cfr. doc. 16-18 allegati alla comparsa);

- € 64.209,25, oltre interessi dall'1/10/15 al tasso del 3,499% (e comunque entro i limiti di cui alla L. 108/96), in dipendenza dell'atto di mutuo agrario di miglioramento n. 7389038/002/767, stipulato per iniziali Lit. 500.000.000 con Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a. in data 6/7/98 e successivamente riscadenzato in data 4/12/13 con Banca Carige Italia s.p.a. (cfr. docc. nn. 19-21 allegati alla comparsa);
- € 158.672,84, oltre interessi dall'1/10/15 al tasso del 3,60% (e comunque entro i limiti di cui alla L. 108/96), in dipendenza dell'atto di mutuo agrario n. 7389038/003/767, stipulato per iniziali € 200.000.000 con Banca Antonveneta s.p.a. in data 19/12/06 e successivamente riscadenzato in data 4/12/13 con Banca Carige Italia s.p.a. (cfr. docc. nn. 22-24 allegati alla comparsa).

Il credito della Banca è stato contestato dalla società attrice tardivamente, solo nella memoria ex art. 183, comma 6 n.1 cpc, allorché l'art. 183, comma 5 cpc prevede che alla prima udienza la parte attrice possa proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale di parte convenuta.

In ogni caso, anche le deduzioni relative alla *“presenza di anatocismo su tutti i contratti di mutuo prodotti da controparte”*, nonché la *“presenza di usura concreta”* nell'ambito dei suddetti rapporti e la questione della *“nullità degli stessi, in quanto facenti parte di una operazione di mutuo fondiario finalizzato esclusivamente a sostituire pregresse posizioni debitorie”* (di cui alla memoria ex art. 183, comma 6 n.1 cpc) appaiono generiche.

La domanda riconvenzionale di parte convenuta deve essere quindi accolta.

Visto l'esito del giudizio, le spese di CTU, come già liquidate, vengono poste definitivamente carico di parte attrice per due terzi e di parte convenuta per un terzo.



Le spese di lite, invece, compensate per un terzo, sono per i resti due terzi poste a carico di parte attrice e liquidate come in dispositivo tenuto conto del DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, per il valore di causa costituito dal valore delle domande principali e da quella riconvenzionale (tenuto conto degli esborsi segnalati da parte convenuta nella nota spese depositata in PCT, e con esclusione delle spese ivi indicate per CTP, in mancanza di richiesta e prova documentale tempestivamente versate agli atti).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara l'incompetenza del Giudice Ordinario sulle domande poste dall'attrice in relazione al contratto derivato stipulato in data 14.11.2006;
- rigetta tutte le domande di parte attrice relative ai rapporti nn. 8531, n. 1099Y, 10057, 15330Q, 10086.07;
- rigetta le domande proposte da parte attrice tese ad accertare l'illegittima variazione delle condizioni economiche e l'illegittimo anatocismo nei contratti bancari intrattenuti direttamente con la convenuta;
- accerta la nullità della pattuizione sulla CMS nei contratti bancari intrattenuti direttamente con la convenuta;
- accerta che la convenuta Banca Carige Italia S.p.a. ha addebitato a parte attrice i seguenti importi non dovuti: per il conto n. 100413/80, per usura oggettiva, la somma di € 64,74; per il c/c 13251/80, per maggiori interessi passivi addebitati, minori interessi attivi, e CMS illegittima, la somma di € 17.146,61; per il c/c 100086/07, per le competenze girocontate nel conto 13251/80, per spese e commissioni illegittime, la somma di € 17,60; per il c/c 100413/80, per maggiori interessi passivi addebitati e minori interessi attivi, la somma di € 67,96; per il c/c 100086/07, per le competenze girocontate nel conto 100413/80, per i maggiori interessi passivi addebitati, spese e commissioni illegittime, la somma di € 39,34;



- dichiara inammissibile la domanda di restituzione svolta da parte attrice per il conto n. 100413/80 ;
- condanna la parte convenuta alla restituzione all'attrice della somma complessiva di € 17.164,21, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo per il c/c 13251/80, anche per le competenze illegittime girocontate dal conto 100086/07;
- rigetta le ulteriori domande di parte attrice, anche risarcitorie, relative a presunte segnalazioni alla Centrale dei Rischi;
- in accoglimento della domanda posta in via riconvenzionale da parte convenuta, condanna l'attrice al pagamento del complessivo importo di € 351.272,27, oltre interessi dall'1/10/15 al tasso del 3,499% sull'importo di € 192.599,43, e al tasso del 3,60% sull'importo di € 158.672,84 fino al saldo;
- pone definitivamente a carico di parte attrice per due terzi e di parte convenuta per un terzo le spese di CTU, come già liquidate;
- compensate per un terzo le spese di lite, condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite per i restanti due terzi, che si liquidano in € 14.258,00 per compensi, oltre il 15% di rimborso forfettario, oltre € 809,33 per esborsi, i.v.a., c.p.a. di legge.

FIRENZE, 18 maggio 2020

Il Giudice

dott. Caterina Condò

Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.

